



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

rispetto ai soggetti vigilati delle quali si è dato conto (l'operazione sui titoli appare assume caratteristiche pienamente coerenti con questo quadro). Si sono aggiunte però altre dinamiche che, proprio in considerazione della precarietà dei presidi di vigilanza esitati dalla fase della direzione SAVORELLI, in continuità hanno trovato spazio anche dopo la conclusione del mandato di quest'ultimo.

### *1b) La richiesta di 15 milioni di euro a supporto delle perduranti esigenze di liquidità dell'istituto Banca CIS*

Nel quadro delle indagini inerenti l'alterazione dell'esercizio delle funzioni della Vigilanza sotto la Direzione Savorelli, con particolare riferimento ai rapporti istituzionali ed economici intercorsi tra Banca Centrale e Banca CIS, segnatamente operazioni finanziarie poste in essere da esponenti apicali di Banca Centrale in diretta relazione con la Clientela di Banca Cis, perviene più di recente da Banca Centrale segnalazione di fatti di possibile rilevanza penale, corredati dalla documentazione predisposta dal Servizio di Internal Audit e pertinenti ad una operatività di finanziamento a favore di Banca CIS, tramite erogazioni concesse dalla stessa Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'ambito di interventi ascritti alla Vigilanza, ed ulteriori impieghi attuati da parte di Banca CIS verso la propria clientela.

Tali circostanze appaiono rappresentare indizi di continuità rispetto ad un asimmetrico approccio delle azioni di Vigilanza che, dopo la direzione SAVORELLI, anche sotto la direzione MORETTI parrebbe consolidare uno sviamento funzionale ad trattamento privilegiato nei confronti di un singolo soggetto vigilato.

In concreto, ed in primo luogo, sono state raccolte le evidenze rispetto ad una richiesta di linea di credito da parte di Banca CIS ed al conseguente rinnovo della medesima operazione: l'operazione di finanziamento risale al mese di febbraio 2018. In data 16 febbraio 2018, Banca CIS – con nota a proprio protocollo 18-0348/D.2/DG/gr



## REPUBBLICA DI SAN MARINO

### TRIBUNALE

sottoscritta dall'amministratore delegato Daniele Guidi - richieste infatti a Banca Centrale un supporto finanziario, indicando: 1) la consistenza di almeno 15 milioni di euro per la durata di tre mesi nell'attesa di formalizzare e rendere operativo l'accordo con una controparte estera cui la stessa banca informava di essere ricorsa; 2) la contingenza di "una inaspettata richiesta di rientro immediato della linea di credito in essere"; 3) la concomitante esigenza di garantire un adeguato presidio, anche in considerazione della continua campagna mediatica contro lo stesso istituto; 4) la possibilità "a garanzia della predetta facilitazione di mettere a disposizione le quote del fondo comune di investimento Odisseo, con un adeguato margine di abbattimento. A fronte di questa richiesta, in data 22 febbraio 2018 il Servizio Soggetti Vigilati (SOVIG) predispondeva e inoltrava al Coordinamento della Vigilanza (COOVIG) due note tecniche. La prima<sup>5</sup> relativa ai profili patrimoniali economici e dei liquidità di

<sup>5</sup> L'appunto istruttorio predisposto da SOVIG per le istanze al COOVIG prende in esame profili patrimoniali, economici e di liquidità. Esso rammenta che con il Decreto Legge 93/2017 lo Stato ha previsto misure a salvaguardia del sistema bancario. Nel decreto è infatti previsto che gli istituti di credito, che nell'ambito di operazioni di cessione in blocco di attivi e passivi hanno acquisito o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi al fine di rimuovere i presupposti per l'immediato avvio da parte della BCSM di procedimenti di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, oppure hanno acquisito o acquisiscono le attività e le passività di altri intermediari bancari sammarinesi sottoposti a procedura di l.c.a., possono accedere o ai depositi che l'Ecc.ma Camera potrà costituire presso il medesimo istituto acquirente, in deroga alle leggi vigenti, previo parere della BCSM, o a forme di finanziamento attivate dalla BCSM. E' ivi previsto che lo Stato, per il tramite dell'Ecc.ma Camera, garantisce il rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla BCSM in favore di banche sammarinesi, ai sensi dell'art. 33, comma 1 lett, d) del proprio Statuto, ai fini di temporanea immissione di liquidità, *qualora non sia possibile per le banche fornire adeguate garanzie alla BCSM*. Richiamata la centralità della disciplina di cui al decreto n. 93 del 2017, la relazione espone che dall'esame della liquidità di CIS al 9 febbraio 2018, emerge un posizione a 7 giorni negativa pari a euro - 20.1 milioni di euro. Tale situazione di liquidità persisteva - secondo quanto indicato - dalla fine di novembre 2017 e si era già manifestata nel periodo riferito al 21 luglio 2017 (epoca cui risale l'operazione sui titoli "Demeter" ed in cui Banca CIS - secondo la rappresentazione di SOVIG - sarebbe stata destinataria di un trasferimento di liquidità da parte di BCSM). Si evince dalla ricostruzione che con nota del 18 ottobre 2017, e successivamente, Banca CIS avrebbe comunque continuato a sostenere di non avere "problemi" di liquidità. SOVIG osserva che la citata richiesta a BCSM di supporto finanziario può rientrare nella fattispecie prevista dal Decreto Legge 93/2017 in quanto, come noto, nel corso del 2013 la banca ha acquisito in blocco attività e passività del Gruppo ECB-Fincompany. In particolare, fra queste poste, la banca ha acquisito "debiti verso la clientela" pari a euro 113.727.981 e "debiti rappresentati da strumenti finanziari" pari a euro 65.570.711 per complessivi euro 179.298.692. Il differenziale tra gli attivi e passivi acquisiti risulta, al momento del trasferimento, pari a euro 29.714.391, secondo l'attestazione dell'Ufficio Tributario. Da allora, la banca è autorizzata alla deduzione delle passività sopra



PROCEDIMENTO  
PENALE

n. 500/17

Pag. 5462

## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

indicate per complessivi euro 179,3 milioni dagli ammontari su cui viene calcolato il deposito vincolato ROB.

Con riguardo alle garanzie sul l'operazione di finanziamento richiesta il 16 febbraio, SOVIG riporta che CIS ha rappresentato che *"possono essere messe a disposizione le quote del fondo comune di investimento Odisseo, con un adeguato margine di abbattimento (es. 50%)"*. CIS in effetti detiene, nel proprio portafoglio di proprietà, la totalità delle quote (553,502) del Fondo Odisseo, fondo comune di investimento chiuso gestito dalla propria partecipata Scudo Investimento SG S.p.A., valorizzato a circa euro 58,5 mln al 30.6.2017.

SOVIG evidenzia che un'autorizzazione a modificare il regolamento di gestione del fondo Odisseo si rendeva necessaria al fine di adeguare il testo del regolamento alle norme introdotte dall'articolo 5 del Decreto Legge n. 93/2017, cioè consentire al partecipante unico (Banca CIS) di impegnare in garanzia le quote del fondo a fronte della richiesta di finanziamento in parola (ferme restando, da parte di SOVIG, le perplessità tecniche nel richiedere a garanzia del finanziamento le quote del fondo Odisseo, in considerazione del collegamento tra il titolo e il credito d'imposta iscritto a bilancio di BCIS).

Qualora infatti, osserva SOVIG, Banca CIS si privasse delle quote del fondo Odisseo, continuerebbe tuttavia a mantenere un credito d'imposta che non potrebbe più aggiornarsi e quindi sterilizzare l'effetto (negativo o positivo) sul valore degli attivi del fondo. Dal punto di vista contabile, infatti, a fronte dei recuperi diminuisce il credito d'imposta e viceversa. Tenuto conto dell'urgenza della richiesta di finanziamento in parola, SOVIG ammetteva di non essere in grado di analizzare in maniera compiuta ed esaustiva quelli che potrebbero essere tutti gli effetti per lo Stato in termini fiscali, connessi al credito di imposta di cui al DL 72/2013. SOVIG rimarcava che con riguardo alla richiesta di finanziamento in parola risultava addirittura difficile accertare lo stato di solvibilità di CIS alla luce di criticità della banca indicate come *note*, con particolare riguardo al profilo patrimoniale e alla qualità degli attivi, che sono state oggetto di verifiche ispettive e cartolari, lettere di situazione aziendale, oltre all'esercizio dell'AQR - *Asset Quality Review*. Come risulta dai dati di bilancio relativi ai più recenti esercizi Banca CIS non è stata in grado di produrre reddito, pur beneficiando della fiscalità differita, e ha compensato con i proventi straordinari per imposte differite il risultato di gestione negativo.

SOVIG osserva comunque che le pur progressive erosioni del patrimonio di vigilanza non hanno pregiudicato per la banca un coefficiente di solvibilità al 30.09.2017 pari a 12,4% (al netto degli esiti AQR definitivi).

In proposito, dal documento di sintesi dell'accertamento AQR relativo a CIS con data di riferimento 30.06.2016, comunicato a Banca CIS a luglio 2017, emergerebbe – riportava allora SOVIG – richiesta di ulteriori rettifiche sui crediti pari a euro 100 milioni, in base agli standard ECB (European Central Bank), e ulteriori rettifiche sui crediti pari a euro 39 milioni, in base alla regolamentazione vigente a San Marino. E' significativo che SOVIG estenda la valutazione dei presupposti del finanziamento ad un riferimento all'acquisizione partecipazione rilevante nel capitale di CIS, possibilità autorizzata con nota del 17 gennaio 2018 a favore di un terzo promittente acquirente (M. Turki): la circostanza è indubbiamente rilevante stante che nel progetto di acquisizione si dice prevista, fra l'altro, la ricapitalizzazione della stessa banca per portare il capitale sociale fino a euro 101 milioni di euro, con iniziative tali da riportare la situazione in linea con i vincoli di vigilanza prudenziali vigenti e ristabilire "margin" patrimoniali disponibili. In proposito, SOVIG riconosce che nonostante il rilascio a favore dell'ingegner Marino Grandoni, *stakeholder* di Banca CIS, del nulla osta al ritiro del certificato azionario della società Gleinor Holding s.a., partecipante indiretta di Banca CIS tramite Banca Partenr, per il deposito presso Banca CIS al fine di consentire il trasferimento del titolo, alla data della relazione non era ancora pervenuto a BCSM il perfezionamento dell'operazione di cessione della quota rilevante.

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

Banca CIS, la seconda<sup>6</sup> - sulla quale si tornerà diffusamente in seguito, con riferimento ad "aggiornamenti" in  *itinere*  - all'esame dell'istanza per una (necessaria)

In tale contesto, SOVIG osservava allora che sulla base dei dati disponibili che emergevano dalla situazione di liquidità, lo stato di una necessità di liquidità CIS sotto tale profilo era confermata, ma non da considerarsi solo "temporanea" bensì, come emerge appunto dalle segnalazioni di vigilanza trasmesse tempo per tempo, di tipo strutturale. La situazione patrimoniale e reddituale della Banca non è positiva. Permangono, pertanto, dubbi sulla possibilità di concedere il finanziamento in parola alla luce delle criticità evidenziate. Nell'ipotesi in cui il COOVIG ritenga di proporre al CONDIR il proprio parere favorevole alla concessione del finanziamento e di ottenere a garanzia le quote del Fondo Odisseo come  *collateral* , fermo restando il richiamo alla necessità dell'approvazione delle modifiche al regolamento di gestione del fondo "Odisseo", SOVIG ritiene che la forma tecnica del finanziamento più consona sia quella del "pronti contro termine", applicando un adeguato  *haircut* : a tal proposito, SOVIG dimostra di considerare, pur limitandosi a rammentare e senza ulteriori valutazioni di merito, che in proposito in precedenza erano state autorizzate direttamente dalla Direzione due operazioni di PcT con sottostante quote del fondo Odisseo. In conclusione, "non si può non rilevare che un eventuale diniego all'istanza di finanziamento avanzata dalla banca per tensioni di liquidità potrebbe di per sé pregiudicarne la stabilità con possibile adozione di provvedimenti conseguenti". In altre parole, è SOVIG a prefigurare la possibilità dell'adozione di provvedimenti di vigilanza "conseguenti" laddove la stabilità della banca resti pregiudicata dal possibile diniego all'istanza di finanziamento avanzata sulla base di tensioni di liquidità. Va considerato che, sulla scorta della corrispondenza in atti, emerge che la nota del Servizio soggetti Vigilati, che appare impostata per la firma di Ugo Granata (ancorché non sottoscritta, nella versione agli atti), viene inoltrata materialmente al COVIG, tramite posta elettronica, da parte di Marco Giulianelli, alle ore 15.10 del 22 febbraio 2018, unitamente alla nota relativa alle modifiche del fondo "Odisseo" (di cui più analiticamente di seguito).

<sup>6</sup> Quanto a tali modifiche, risulta dalla corrispondenza in atti che in data 21 febbraio 2018 il Direttore Generale di Scudo investimenti s.p.a. Arnaldo Antonini ha comunicato a Banca Centrale  *"...che il Consiglio di amministrazione di questa SG ha deliberato in data odierna alcune modifiche al regolamento di gestione del fondo comune..."*  allegando il testo delle parti del regolamento modificate comparate  *"con la formulazione del testo vigente"*. Tale contestualità è determinante. E' utile infatti sin d'ora anticipare - come sarà meglio e ulteriormente delineato nel successivo paragrafo - che tale oggettiva circostanza consente di  **escludere**  che il Direttore MORETTI possa avere solo con  *colpevole superficialità*  omissa la corretta informativa nei confronti del Consiglio Direttivo, quando, affermando in seduta di CONDIR che  *il Consiglio di Amministrazione della Scudo in data 21 febbraio 2018 ha provveduto alla modifica del Regolamento*  ha inteso - falsamente - rappresentare il perfezionamento delle modifiche.

La nota dei servizi è nitida nel rappresentare che la modifica richiesta si rende necessaria al fine di poter consentire al partecipante unico (Banca CIS) di impegnare in garanzia le quote del fondo in parola a fronte del finanziamento richiesto con nota del 16 febbraio u.s. per euro 15 milioni. La scadenza del procedimento è prevista per il 7 aprile 2018, a norma del combinato disposto artt. 130 e 126 comma 1 del Regolamento 2006-03 (45 giorni dal ricevimento dell'istanza). Alla richiesta è riconosciuto un carattere d'urgenza, ma esso è proprio logicamente e funzionalmente giustificato proprio con la richiesta di finanziamento di cui sopra. Ai sensi dell'art. 128 del citato regolamento, infatti, solo le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento aventi natura di mero aggiornamento quindi non suscettibili di intervento da parte della Banca Centrale possono essere immediatamente modificate qualora la nuova versione dei regolamenti venga tempestivamente trasmessa alla Banca Centrale, con l'evidenza delle revisioni rispetto alla

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

modifica del regolamento del fondo Odisseo. Sul più puntuale contenuto delle relazioni istruttorie si fa rinvio alle note (1 e 2) di approfondimento qui in calce. Vale però la pena di sottolineare che nell'istruttoria SOVIG segnalava perplessità circa l'utilizzo delle quote del fondo Odisseo a garanzia del finanziamento, nella misura in cui alle medesime era collegato il credito d'imposta iscritto nel bilancio della Banca CIS: emergevano infatti incertezze sulle possibili ripercussioni sul credito di imposta, poichè qualora la banca si fosse privata delle quote del fondo Odisseo, nondimeno essa avrebbe tuttavia conservato un credito reso contabilmente immune da aggiornamenti correlati agli attivi del Fondo. Nella fisiologia del meccanismo, dal punto di vista contabile a fronte degli eventuali effettivi recuperi, il credito d'imposta sarebbe destinato a diminuire, e viceversa. Vi sono poi osservazioni sulle esigenze di liquidità di Banca CIS, non meramente temporanee bensì - anche in riferimento alle

---

formulazione precedente, allegando copia del verbale dell'organo societario che ha approvato e il testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. Peraltro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del fondo Odisseo, *"tutte le modifiche al presente Regolamento sono sottoposte all'approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e divengono efficaci solo dopo tale approvazione"*. Peraltro, il medesimo articolo prevede altresì che *"possono essere apportate modifiche al presente Regolamento solo se le stesse sono approvate dal Partecipante unico (Banca CIS)"*. In concreto, le modifiche si sostanziano nel caso di specie nell'ampliare il novero dei soggetti che possono acquisire le quote del fondo: la previsione regolamentare di non poter cedere a terzi, a qualsiasi titolo, le quote del fondo, del resto, si fonda sullo stretto collegamento che vi è con il credito d'imposta previsto dal Decreto Legge 27 giugno 2013 n. 72 in quanto all'aumentare dei recuperi degli attivi sottostanti il fondo diminuisce (o quantomeno dovrebbe diminuire) il credito d'imposta, e viceversa. In tale contesto, l'eventuale trasferimento a terzi di quote del fondo comporterebbe un disallineamento con l'unico soggetto titolare del credito d'imposta (Banca CIS). Si ipotizza che nell'ipotesi in cui le quote del fondo Odisseo venissero concesse a garanzia del finanziamento richiesto, in caso di escussione della garanzia da parte della BCSM, il relativo credito d'imposta (72,2 mln al 31.12.2016) dovrebbe essere "congelato" (nell'ammontare). Paradossalmente, l'implemento dei recuperi a quel punto avvantaggerebbe indebitamente Banca CIS a sfavore dello Stato in termini di equilibrio del credito di imposta concesso. Viceversa, in caso di (ulteriore) diminuzione del valore netto del fondo, sarebbe la BCSM a subire il deprezzamento delle quote. SOVIG ha cura altresì di segnalare che quanto al fondamento della richiesta sull'esigenza di adeguare il testo del regolamento a quanto previsto dall' art. 5 del DL 93/2017, lo stesso Governo (in persona del Segretario alle finanze in data 21 gennaio 2018) ha dichiarato, a seguito di missione del FMI, che tale soluzione 'non è più ritenuta la soluzione migliore'. L'opinione di SOVIG è in conclusione - nella versione della nota in esame - di **non poter accogliere le modifiche al regolamento di gestione del fondo Odisseo** nei termini in cui esse risultano formulate. Si ammette che SOVIG assuma ulteriore orientamento qualora si determini di limitare alla sola BCSM la possibilità di sottoscrivere le quote del fondo e non prevedere la possibilità di trasferire le medesime a una più ampia platea di investitori, identificati nella definizione di "cliente professionale".